Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 8 marzo 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 62 DELL'8 MARZO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1974 (dalla serie 1ª/1974 alla serie 31ª/1974), emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 16 marzo 1965. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella QUARTA estrazione eseguita l'8 febbraio 1969; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª e 3ª estrazione.

(472)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1975 (dalla serie 1ª/1975 alla serie 36ª/1975), emessi in base alla legge 18 febbraio 1966, n. 63, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 9 marzo 1966. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella TERZA estrazione eseguita il 15 febbraio 1969; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª e 2ª estrazione.

(473)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1445.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civico di Carrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Massa Carrara in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civico di Carrara è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civico, con sede in Carrara, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Massa Carrara;

due membri eletti dal consiglio comunale di Carrara;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 5 maggio 1939, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1964, registro n. 16 Interno, foglio n. 42.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 75. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. **1446.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'opera pia ospedale dei bambini « Umberto I » e istituto rachitici, con sede in Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 26 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale dei bambini « Umberto I » e istituto rachitici di Brescia è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 3 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'opera pia ospedale dei bambini « Umberto I » e istituto rachitici, con sede in Brescia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Brescia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Brescia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 13 giugno 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 76. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1447.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « SS. Annunziata », con sede in Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Chieti in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « SS. Annunziata » di Chieti è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « SS. Annunziata », con sede in Chieti, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Chieti;

due membri eletti dal consiglio comunale di Chieti;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 26 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 275.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 78. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1448**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Cosenza in data 13 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 4 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile dell'Annunziata, con sede in Cosenza, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Cosenza;
due membri eletti dal consiglio comunale di Cosenza;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 9 ottobre 1873, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 210.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 77. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1449**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Caduti bollatesi » di Bollate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Caduti bollatesi » di Bollate è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Caduti bollatesi », con sede in Bollate, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;
due membri eletti dal consiglio comunale di Bollate;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 18 febbraio 1930, modificato con regio decreto 7 aprile 1942.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 80. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1450**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo di Rho.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo di Rho è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo, con sede in Rho, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Rho;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 13 giugno 1929, n. 1280.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 79. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1451.**

Dichiarazione di ente ospedaliero del pio istituto oftalmico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale sentito il consiglio provinciale di sanità, il pio istituto oftalmico di Milano è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il pio istituto oftalmico, con sede in Milano, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Milano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 23 agosto 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 81. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1968, n. **1452.**

Modificazioni allo statuto della Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona.

N. 1452. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono approvate le modifiche agli articoli 30, 34 e 47 dello statuto della Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 71. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1453.**

Autorizzazione al fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad acquistare un immobile.

N. 1453. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 580.000.000, un immobile costituito da sette piani sul seminterrato, oltre al cantinato, con annesso corpo interno di due piani - seminterrato ed interrato - sito in Milano, via Luciano Manara n. 17, di proprietà della Lepanto .S.r.l., con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 72. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1968, n. **1454.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Giovanni Rava », in Serravalle Sesia.

N. 1454. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Giovanni Rava », in Serravalle Sesia.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 101. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969.

Costituzione della commissione centrale per le imposte per il quadriennio 1969-1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto l'art. 284-*bis*, inserito nel testo unico per la finanza locale con l'art. 2 del regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 15 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre successivo, registro n. 39 Finanze, foglio n. 236, concernente la costituzione di dodici sezioni aggiunte alle se-

zioni ordinarie e di una sezione aggiunta alla sezione speciale per la risoluzione delle controversie sulla applicazione dei tributi locali;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 12 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre successivo, registro n. 39 Finanze, foglio n. 237, concernente la costituzione di una sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di imposte straordinarie sul patrimonio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1969-1972 la commissione centrale per le imposte è così costituita:

Presidente:

Bozzi dott. Carlo, presidente del Consiglio di Stato a riposo.

Vice presidenti:

Breglia dott. Francesco, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Chiofalo dott. Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Di Maio dott. Carlo, avvocato generale della Corte di cassazione;

Duni dott. Mario, procuratore generale della Corte di cassazione;

La Porta dott. Enrico, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Liguori dott. Bruno, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo;

Lonardo dott. Filippo, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo;

Lugo dott. Andrea, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Meregazzi dott. Renzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Palla dott. Enrico, presidente di sezione della Corte dei conti;

Potenza dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Rizzatti dott. Enrico, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Roehrssen dott. Guglielmo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Tavolaro dott. Italo, avvocato generale della Corte di cassazione;

Uccellatore dott. Vincenzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Vallillo dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Vetrano dott. Gaetano, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Albanese dott. Carmelo, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Albissini avv. Giovanni, sostituto avvocato generale dello Stato;

Arienzo dott. Pasquale, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Auriemma dott. Salvatore, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo;

Avella avv. Alfonso, sostituto avvocato generale dello Stato;

Barsi avv. Lorenzo, sostituto avvocato generale dello Stato;

Bernardinetti dott. Benedetto, consigliere di Stato;

Buonvino avv. Luigi, vice avvocato generale dello Stato;

Capece Minutolo avv. Giuseppe, vice avvocato generale dello Stato;

Carelli dott. Antonio, consigliere di Stato;

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato;

Conte dott. Guido, consigliere della Corte di cassazione;

Cuocolo dott. Ugo, ispettore generale del Ministero delle finanze;

De Capua dott. Andrea, consigliere di Stato;

De Francisci avv. Pietro, sostituto avvocato generale dello Stato;

De Nicolellis dott. Lelio, direttore di divisione del Ministero delle finanze;

Di Pace dott. Pasquale, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Di Stefano dott. Carmelo, direttore generale del Ministero delle finanze;

Dragotto dott. Alfonso, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo;

Favara dott. Ettore, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Figliolia dott. Mario, consigliere di Stato;

Foligno avv. Dario, vice avvocato generale dello Stato;

Forleo Casalini dott. Nicola, consigliere della Corte dei conti;

Geri dott. Vinicio, consigliere della Corte di cassazione;

Giannattasio dott. Carlo, consigliere della Corte di cassazione;

Giannone dott. Pasquale, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Gibiino dott. Nicolò, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Grisolia dott. Erminia n. Gesano, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Jannotta dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti;

Jannuzzi dott. Angelo, consigliere della Corte di cassazione;

Landi dott. Guido, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Lania dott. Pietro, consigliere della Corte di cassazione;

Macioti avv. Giorgio, vice avvocato generale dello Stato a riposo;

Maio dott. Luigi, consigliere della Corte di cassazione;

Marini dott. Carmine, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Marionetti dott. Antonino, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Marletta dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Marra dott. Pasquale, consigliere della Corte di cassazione;

Massimino dott. Francesco, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Merlino dott. Rolando, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Mola dott. Felice, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo;

Molli dott. Raffaele, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Mongiardo dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Nicolais dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti;

Pagliara dott. Ciro, consigliere della Corte dei conti;

Paladini dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti;

Panizzi dott. Guido, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Passanisi dott. Franco, procuratore generale di Corte d'appello;

Quartulli dott. Aldo, consigliere di Stato;

Rastello dott. Luigi, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Raus dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;

Relleva dott. Mario, consigliere della Corte dei conti;

Russo dott. Raffaele, consigliere di Stato;

Saja dott. Francesco, consigliere della Corte di cassazione;

Santoni Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato;

Scotto dott. Ignazio, consigliere di Stato;

Sfrecola dott. Italo, consigliere della Corte dei conti;

Soprano avv. Cesare, sostituto avvocato generale dello Stato;

Tempesta dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti;

Testa dott. Angelo, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Tomasone dott. Guido, direttore generale del Ministero delle finanze;

Toro dott. Camillo, presidente di sezione del Consiglio di Stato a riposo;

Tozzi dott. Osvaldo, consigliere di Stato;

Verga dott. Valentino, direttore di divisione del Ministero delle finanze;

Zappalà dott. Lelio, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Zennaro dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti;

Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato;

Coronas avv. Umberto, sostituto avvocato generale dello Stato.

Art. 2.

Per il quadriennio 1969-1972, le sezioni speciali per la risoluzione dei ricorsi proponibili a termine dell'articolo 284-*bis* inserito nel testo unico per la finanza locale con l'art. 2 del regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, sono così costituite:

SEZIONE *A*

Vice presidente:

Chiesa dott. Fernando, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Greco dott. Francesco, consigliere della Corte di cassazione;

Anelli dott. Carlo, consigliere di Stato;

Giorgetti dott. Emio, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Pianese dott. Luigi, direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

SEZIONE *B*

Vice presidente:

Pece dott. Luciano, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Membri:

Pertossi dott. Aldo, vice prefetto;

Pascalino dott. Pietro, consigliere della Corte di cassazione;

Mezzanotte dott. Antonio, consigliere di Stato;

Perfetti dott. Alvaro, direttore generale del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Per il quadriennio 1969-1972, la sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di imposte straordinarie sul patrimonio, prevista dall'art. 45 del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio, approvato con decreto presidenziale 9 maggio 1950, n. 203, è così costituita:

Vice presidente:

Manfredi dott. Danilo, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Aria dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti a riposo;

La Cecilia dott. Francesco, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato;

Vitucci avv. Elio, sostituto avvocato generale dello Stato.

Art. 4.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto, sarà provveduto con i fondi iscritti sul capitolo 1682 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze dello anno finanziario in corso e sul corrispondente capitolo degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1969
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 305

(2068)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1969.

Perimetrazione di aree industriali del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont;

Vista la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni della legge suddetta;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1321;

Visto il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e di Castellavazzo, approvato ai sensi dell'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sopracitata, dal Ministro per i lavori pubblici con decreto n. 3760 in data 7 giugno 1964;

Vista la deliberazione n. 126 del consiglio comunale di Longarone in data 29 dicembre 1966, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Belluno con delibera n. 2034 in data 31 gennaio 1967, con la quale è stato adottato il piano regolatore particolareggiato della zona industriale di Villanova Faè in variante al piano regolatore generale approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3760, in data 7 giugno 1964;

Vista la deliberazione n. 91 del consiglio comunale di Castellavazzo in data 13 dicembre 1966, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Belluno con delibera n. 1586 in data 13 dicembre 1966, con la quale è stata adottata la variante al piano regolatore particolareggiato, approvato con decreto ministeriale n. 2994 in data 6 luglio 1965, per le zone residenziali ed industriali di Castellavazzo e di Codissago;

Vista la deliberazione n. 129 del consiglio comunale di Longarone in data 29 dicembre 1966, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Belluno con delibera n. 2033 in data 31 gennaio 1967, con la quale è stato adottato il piano regolatore particolareggiato delle zone industriali di Fortogna, di cui si prevede:

a) l'ampliamento della delimitazione della zona industriale di S. Martino, determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici in data 1° ottobre 1965;

b) la destinazione a sede industriale della zona a sud del torrente Desedan, a valle della strada statale n. 51;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici numero 5934 in data 23 gennaio 1968, nel quale tra l'altro, si prescrive che la realizzazione delle opere connesse con gli insediamenti industriali nella zona a sud del torrente Desedan, a valle della strada statale n. 51 venga condizionata:

1) all'attuazione di una idonea difesa idraulica lungo il fiume Piave ed il torrente Desedan ed alla sistemazione dell'area relativa al nuovo insediamento:

2) alla possibilità di assicurare la viabilità e servizio della zona del Desedan, sia in relazione alle opere di arginatura e difesa idraulica, onde evitare il restringimento dell'alveo del torrente Desedan in corrispondenza del ponte stradale sulla strada statale n. 51, e sia per non pregiudicare la stabilità delle pile del ponte stesso;

Ritenuto che in base all'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ed all'art. 2 della legge 6 dicembre 1964, n. 1321, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, devono essere determinate le aree dei nuclei di industrializzazione delle provincie di Belluno e di Udine;

Visto il decreto interministeriale in data 1° ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 novembre 1965, con il quale sono state delimitate le aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nel comune di Longarone;

Visto il decreto interministeriale in data 21 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 10 marzo 1966, con il quale sono state delimitate le aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nel comune di Castellavazzo;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Longarone sono destinate a sedi di agglomerazione industriale, quali risultano dalle planimetrie che si allegano e che fanno parte integrante del presente decreto, la zona a sud del torrente Desedan, a valle della strada statale n. 51, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni, citate nelle premesse, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5934 in data 23 gennaio 1968, nonchè le aree che vanno ad ampliare rispettivamente le sedi industriali di S. Martino e di Villanova, già delimitate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, in data 1° ottobe 1965.

Art. 2.

Nel comune di Castellavazzo sono destinate a sedi di agglomerazione industriale, quali risultano dalle planimetrie che si allegano e che fanno parte integrante del presente decreto, le zone di Codissago Nord, Codissago Vajont, ed Olantreghe, nonchè l'area che va ad ampliare la zona industriale di Codissago, già delimitata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, in data 1° ottobre 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(1980)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alfonso Pulido Sisniega, console generale del Messico a Milano.

(1900)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa C.A.M.I.S. - Cassa mutua impiegati statali « Giuseppe Sicari », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 febbraio 1969 la gestione commissariale della società cooperativa C.A.M.I.S. - Cassa mutua impiegati statali « Giuseppe Sicari », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 20 aprile 1969. Entro tale termine dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per la nomina dei normali organi sociali.

(1675)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Periodo di svolgimento della « IPACK-IMA - Mostra internazionale imballaggio e confezionamento - Trasporti industriali interni - Macchine per industria alimentare » in Milano.

Gli organizzatori della « IPACK-IMA - Mostra internazionale imballaggio - Trasporti industriali interni - Macchine per industria alimentare » con nota del 24 gennaio 1969, hanno comunicato che la predetta manifestazione avrà luogo in Milano dal 4 al 10 ottobre 1969 anzichè dal 20 al 28 settembre 1969, come è risultato nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni del 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio u. s., n. 13.

(1681)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di S. Canzian d'Isonzo

Con decreto 7 novembre 1968, n. 625/759, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di S. Canzian d'Isonzo (Gorizia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, particelle 1181/13 (mq. 440) e 1181/14 (mq. 210) di complessivi mq. 650 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 maggio 1964 dall'ufficio del catasto fondiario di Monfalcone (Gorizia); planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1979)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di industrie agrarie presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di industrie agrarie alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2216)

Vacanza della terza cattedra di analisi matematica presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, è vacante la terza cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2217)

Vacanza della cattedra di composizione architettonica presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia è vacante la cattedra di composizione architettonica, alla cui copertura l'istituto interessato intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2218)

Vacanza della seconda cattedra di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste, è vacante la seconda cattedra di diritto penale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2213)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Pascal » di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto n. 15294/1° (1.14.13) dell'8 luglio 1968, il prefetto della provincia di Pavia ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Pascal » di Pavia ad accettare la donazione della somma di L. 350.000 in titoli per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi a « Luisa Salaroli ».

(1793)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del dispositivo antifurto per borse o valigette a mano

L'oggetto esplosivo brevettato dal sig. Sammartini Francesco da Legnano con la denominazione « Dispositivo antifurto per borse o valigette a mano » è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria IV dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1976)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo 7 »

L'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo 7 », fabbricato dalla Società italiana esplosivo cheddite nello stabilimento della società SAMER, in Aulla (Massa Carrara), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1977)

Autorizzazione al comune di Bleggio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1969, il comune di Bleggio Superiore (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2176)

Autorizzazione al comune di Cimone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1969, il comune di Cimone (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2175)

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1969, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2177)

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, il comune di Mazzarino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.277.048, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2179)

Autorizzazione al comune di Cimone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1969, il comune di Cimone (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2181)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1969, il comune di Mola di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2178)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1969, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2180)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1969, il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 461.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2182)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1969, il comune di Lucera (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 319.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo, stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2183)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1969, il comune di Camaiore (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2184)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1969, il comune di Nardò (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 224.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2185)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante al effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2186)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Cavarzere (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2187)

Autorizzazione al comune di Nicolosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Nicolosi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.409.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2188)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia Lamezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Sant'Eufemia Lamezia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.604.449, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2189)

Autorizzazione al comune di Vazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Vazzano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.227.456, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2190)

Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Porto Tolle (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.876.822, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2191)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Nuoro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 453.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2192)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Sant'Antonio Abate (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.860.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante al effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2193)

Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Leni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2194)

Autorizzazione al comune di Campana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Campana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.001.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2195)

Autorizzazione al comune di Aci Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1969, il comune di Aci Castello (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.809.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante al effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2196)

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Gualtieri Sicaminò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.824.591, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante al effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2197)

Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Galati Mamertino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.594.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante al effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2198)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Sant'Agata Li Battiati (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2199)

Autorizzazione al comune di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Mascalucia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.651.728, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2200)

Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2201)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.198.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2202)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3085 Mod. 243 D.P. — Data: 24 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale. Sezione di Napoli. — Intestazione: Inglese Raffaele. — Titoli del debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 gennaio 1969

(830)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 Mod. 241 D.P. — Data: 29 agosto 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tésoro di Caserta — Intestazione: Rambelli Lorenzo, nato ad Aversa il 26 luglio 1879. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 gennaio 1969

(829)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 7 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,15	628 —	628,11	628,03	627,90	628,15	627,85	628,03	628,15	627,90
$ Can.	583,90	583,70	583,30	583,75	583,85	583,90	583,50	583,75	583,90	583 —
Fr Sv.	146,17	146,15	146,03	146,18	146 —	146,17	146,15	146,18	146,17	146,12
Kr. D.	83,69	83,70	83,75	83,68	83,65	83,69	83,66	83,68	83,69	83,65
Kr N.	87,97	87,95	87,95	87,95	87,75	87,95	87,945	87,95	87,97	87,90
Kr Sv.	121,40	121,35	121,43	121,36	121,35	121,40	121,34	121,36	121,40	121,30
Fol	173,20	173,30	173,35	173,38	173,25	173,20	173,32	173,38	173,20	173,30
Fr B.	12,51	12,40	12,495	12,4875	12,50	12,51	12,48	12,4875	12,51	12,49
Franco francese	126,72	126,65	126,65	126,72	126,50	126,72	126,70	126,72	126,72	126,65
Lst	1504,15	1499 —	1499,50	1499,90	1498,75	1504,75	1498,75	1499,90	1504,15	1499 —
Dm. occ	156,32	156,60	156,72	156,65	156,60	156,15	156,65	156,65	156,32	156,85
Scell. Austr.	24,26	24,25	24,271	24,2680	24,25	24,26	24,2625	24,2680	24,26	24,25
Escudo Port.	22,06	22 —	22,02	22,03	22 —	22,03	22,08	22,03	22,06	22,05
Peseta Sp.	9,01	9 —	9,02	9,01	9 —	9,02	9,015	9,01	9 —	9 —

Media dei titoli del 7 marzo 1969

Rendita 5 % 1935	104,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,425
» 5 % (Ricostruzione)	97,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,25
» 5 % (Città di Trieste)	96,175
» 5 % (Beni Esteri)	95,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,30
» » » 5,50 % 1976	100,025
» » » 5 % 1977	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1978	99,35
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1969

1 Dollaro USA	627,94
1 Dollaro canadese	583,625
1 Franco svizzero	146,16
1 Corona danese	83,67
1 Corona norvegese	87,947
1 Corona svedese	121,35
1 Fiorino olandese	173,35
1 Franco belga	12,484
1 Franco francese	126,71
1 Lira sterlina	1499,325
1 Marco germanico	156,65
1 Scellino austriaco	24,265
1 Escudo Port.	22,055
1 Peseta Sp.	9,012

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a dieci posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a dieci posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia fornito di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di quello di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 aprile 1965, n. 449;

B) abbia compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue;

C) sia cittadino italiano;

D) sia di buona condotta;

E) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

F) non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*) del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*) della legge n. 90 del 1961;

G) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il predetto limite massimo di età di trentadue anni è elevato:

1) a trentaquattro anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a trentasette anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia succesivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319, per i connazionali rimpatriati dal Marocco e dal Sudan dopo il 30 marzo 1963 e da Zanzibar (Tanzania) dopo il 12 gennaio 1964 o che rimpatrieranno in avvenire, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle di cui ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, terzo comma, e 3, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) per i mutilati e invalidi civili;

c) per i profughi indicati al precedente numero due, lettera *e*), i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio;

e) per i mutilati e invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 6, primo comma.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare all'archivio notarile distrettuale, nella cui giurisdizione trovasi il comune di residenza del candidato, domanda in carta legale da L. 400 diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio terzo archivi notarili.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di lire mille (L. 1000) eseguito presso un archivio notarile distrettuale.

Nella domanda di ammissione, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbiano riportato o meno condanne penali;

5) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) se e quali servizi abbiano prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza; denza;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso e complete delle prescritte dichiarazioni, vi appone — a margine — la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura la iscrizione in protocollo, trasmettendole quindi senza indugio al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 4, comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili, nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello della prova orale da ciascuno di essi sostenuta, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, nonchè quello atto a comprovare l'eventuale possesso del titolo di cui all'articolo 11 legge 19 luglio 1957, n. 588:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

3) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia o da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione;

4) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dalla competente direzione provinciale del Tesoro o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

5) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

6) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro; ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

9) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

10) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

13) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di

residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

14) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

15) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

17) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

18) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

19) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

20) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

21) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze della amministrazione degli archivi notarili: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dall'ufficio terzo archivi notarili;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato.

Gli appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 potranno produrre, in luogo della documentazione sopra indicata, un certificato rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro e attestante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge stessa.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato in carta legale dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in carta legale dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato in carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere questa ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale;

e) certificato, rilasciato in carta legale da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta il disposto dell'art. 7 legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi per lavoro, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 legge 4 gennaio 1968, n. 15;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo.

Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia in bollo del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano stati ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati in carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile (stato matricolare) munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo.

Art. 8.

Ove il titolo di studio originale sia stato prodotto per altri concorsi presso amministrazioni statali, i concorrenti dovran-

no indicare l'amministrazione presso cui trovasi depositato detto titolo originale nonchè tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato rilasciato in carta legale dalla competente autorità scolastica.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi invece già depositato presso l'ufficio archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

Art. 9.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte, una di composizione in lingua italiana e l'altra sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Ciascuna delle dette prove ha la durata di otto ore giornaliere:

b) di una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: nozioni di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di statistica, di contabilità generale dello Stato e degli archivi notarili;

c) di una prova pratica obbligatoria di dattilografia, che consiste nella copiatura di un testo a stampa, scelto giorno per giorno dalla commissione ed ha la durata di dieci minuti.

Le prove scritte ed orali si svolgeranno in Roma. Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'ammissione alle prove orale e pratica verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 5 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente. applicata sul foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore capo, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva della predetta Amministrazione con qualifica non inferiore a conservatore superiore, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore.

Art. 12.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 13.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'articolo 11, legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2, legge 14 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi col trattamento economico spettante agli aiutanti aggiunti della carriera esecutiva degli Archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 202 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
registro n. 5. *foglio n.* 37

ALLEGATO I

(Schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso da presentarsi al competente archivio notarile)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio terzo archivi notarili. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . il . . . . residente a . . . . . . (prov. di . . . .)
in via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili indetto il 24 gennaio 1969.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità dichiara:
. . . . (1);
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ;
. . . . (2);
di non aver riportato condanne penali (3);
di essere in possesso del titolo di studio di . . . . .
conseguito presso . . . . . . in data . . . . . ;
di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (4);
di accettare in caso di nomina qualsiasi residenza;
di avere, nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione . . . . .
Si allega la quietanza.

(data) . . . .

Firma del candidato . . . .
(La firma deve essere autentica come prescritto all'art. 4 del bando)

---

(1) Ove, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il candidato abbia superato il 32° anno di età, dovrà indicarsi il titolo che conferisce il diritto alla elevazione del suddetto limite massimo di età;

(2) Ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

(3) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate;

(4) Ovvero indicare quali servizi abbia prestato presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(1815)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami, a venticinque posti di vice assistente idraulico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio sono conferibili mediante pubblico concorso numero venticinque posti;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti alle varie categorie di aventi diritto a riserva di posti in base alle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice assistente idraulico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25; convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 831);

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso, Direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero, Direzione generale affari generali e personale, Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale, Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diplomà sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*) ed *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a se-

conda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967), nonchè quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dallo art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

z) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 8) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sara stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quella pratica si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale e quella pratica avranno luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e pratica saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale e pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Programma di esame

Parte prima:

Aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto);

Misurazione e calcolo di superficie e volumi;

Disegno lineare altimetrico e planimetrico.

Parte seconda:

Compilazione di rapporti;

Compilazione di giornali di lavori, di libretti, di misure, stati sommari periodici e liste settimanali secondo i moduli prescritti.

Le prove scritte hanno valore anche come saggio di calligrafia.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Cognizioni tecniche e pratiche sul regime in genere dei canali, sulla misurazione e distribuzione delle acque, sull'assistenza ai lavori idraulici;

Provvedimenti immediati da prendersi in casi di sconcerti nelle arginature;

Rilievi di piani a mezzo dello squadro agrimensorio, rilievo di sezioni traversali colle staggie e livellette a bolla;

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ordinamento dell'amministrazione finanziaria.

Prova pratica

Saggio di dattilografia.

Art. 12.

Prova orale e pratica

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti della ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 272.

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso a venticinque posti di vice assistente idraulico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . . . .

. . . . lì . . . .

Firma: . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti, profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiali delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 novembre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 otttobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1888)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice dei concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo ed inserviente.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1967, n. 19565, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1968, registro numero 52 bilancio Trasporti, foglio n. 37, con il quale sono stati indetti concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo ed inserviente, riservati a coloro che, alla data del 30 giugno 1966, prestavano la loro opera nelle ferrovie dello Stato in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici-verificatrici;

Vista la propria deliberazione n. 181/P.2.1.1 del 15 giugno 1968 relativa alla nomina della commissione per il cennato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Peroni dott. Italo è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse in sostituzione dell'ispettore principale Tranquilli dottor Vittorio, impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 30 gennaio 1969

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(1552)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Modica

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Modica (Ragusa);

Visto il decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, 8 giugno 1962, n. 640; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Modica, nell'ordine appresso indicato:

1.	Caruso dott. Francesco	punti	86,94	su 132
2.	Belvedere dott. Giuseppe	»	85,36	»
3.	Scalia dott. Benedetto	»	79,36	»
4.	D'Alessandria dott. Giuseppe	»	77,55	»
5.	Verga dott. Vincenzo	»	77,16	»
6.	Mistretta dott. Francesco	»	76,70	»
7.	Gioia dott. Giacomo	»	76,47	»
8.	De Aliis dott. Angelo	»	76,20	»
9.	Scandaliato dott. Gaspare	»	76,13	»
10.	Stefani dott. Pietro	»	74,93	»
11.	Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»
12.	Mancini dott. Rocco	»	74 —	»
13.	Bonini Celso	»	73,95	»
14.	Vacirca dott. Salvatore	»	73,83	»
15.	Russo Luigi	»	72,83	»
16.	Milano Alberto	»	72,66	»
17.	Caizzi Gaetano	»	71,33	»
18.	Bruschi dott. Vinicio	»	67,64	»
19.	Seclì dott. Ernesto	»	66,80	»
20.	Parini Antonio	»	64,66	»
21.	Forlani dott. Remo	»	62,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1798)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Assisi

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Assisi (Perugia);

Visto il decreto ministeriale in data 19 giugno 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Assisi, nell'ordine appresso indicato:

1.	Pianesi dott. Ermanno	punti	85,07	su 132
2.	Giannino dott. Salvatore	»	83,68	»
3.	Montefusco dott. Gerardo	»	82 —	»
4.	Campese dott. Dario	»	79,27	»
5.	Bartolomei Adelmo	»	77,87	»
6.	Centro dott. Francesco Saverio	»	77,54	»
7.	Curulli dott. Agostino	»	77,52	»
8.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	76,95	»
9.	Gini dott. Michele	punti	76,76	su 132
10.	Russomanno dott. Guido	»	76,60	»
11.	Dell'Isola dott. Erasmo	»	76,43	»
12.	Scalia dott. Benedetto	»	76,36	»
13.	D'Alessandria dott. Giuseppe	»	75,55	»
14.	Verga dott. Vincenzo	»	75,16	»
15.	Salzano dott. Antonio	»	75 —	»
16.	Mistretta dott. Francesco	»	74,70	»
17.	Scandaliato dott. Gaspare	»	74,13	»
18.	Pace dott. Domenico	»	73,95	»
19.	Springolo dott. Vittorio	»	73,86	»
20.	Marceca dott. Ignazio	»	73,27	»
21.	Visioli dott. Lino	»	73,20	»
22.	Rodella dott. Domenico	»	73,12	»
23.	Spani dott. Tommaso	»	73,06	»
24.	Pittà dott. Giuseppe	»	72,96	»
25.	Sacchitelli dott. Mario	»	72,13	»
26.	Rinaldi dott. Mario	»	72,09	»
27.	Bonini Celso	»	71,95	»
28.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	70,57	»
29.	Milano Alberto	»	70,41	»
30.	Di Stefano Ruggiero	»	69,50	»
31.	Caizzi Gaetano	»	69,33	»
32.	Crisopulli dott. Domenico	»	69,27	»
33.	Geraci dott. Vincenzo	»	68,92	»
34.	Mele Gregorio	»	68,50	»
35.	Pastore dott. Ettore	»	67,81	»
36.	Pulli dott. Italo	»	66,40	»
37.	Fabbiani dott. Grazioso	»	66,28	»
38.	Graziani Mario	»	65,16	»
39.	Sturam Valentino	»	65 —	»
40.	Piccitto Arturo	»	64,64	»
41.	Perruggino Giovanni	»	63,66	»
42.	Sirri dott. Sergio	»	63,13	»
43.	Spina dott. Donato	»	63,34	»
44.	Fulciniti dott. Salvatore	»	60,10	»
45.	Ludovici dott. Giovanni	»	58,86	»
46.	Lancia dott. Mario	»	58,02	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1799)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3549 in data 27 luglio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Parma, dall'ordine provinciale dei medici di Parma e dalle amministrazioni interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Voria dott. Francesco, vice prefetto ispettore;

Facchini dott. Valentino, medico provinciale capo;

Bianchi prof. Carlo, direttore della clinica medica della Università di Parma;

Pelagatti prof. Vittorio, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Parma;

Ugolotti dott. Guido, medico condotto scelto a norma della legge n. 220 citata in premessa.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Edoardo Ascone, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso la clinica medica dell'Università di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo dei comuni interessati.

Parma, addì 8 febbraio 1969

Il medico provinciale: ROBERTI

(1622)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 917 in data 8 febbraio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 3433 del 30 agosto 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativamente alle candidate dichiarate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Rossi Edda	punti	68,335
2. Petrali Pierina	»	66,681
3. Vada Pierina	»	63,872
4. Marchini Rosy	»	60,737
5. Rosso Pierangela	»	56,677
6. Ghiglieri Franca	»	53,720
7. Bardini Graziana	»	50,100
8. Ferrai Silvana	»	50,098
9. Monfrinotti Luigina	»	47,859
10. Ciappa Rosa	»	45,097

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 14 febbraio 1969

Il medico provinciale: CATANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1967;

Ravvisata la necessità di provvedere, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alla nomina delle vincitrici;

Tenuta presente la graduatoria delle candidate risultate idonee e le preferenze indicate dalle stesse nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa ed assegnate alla sede a fianco di ciascuna assegnata:

1) Rossi Edda: consorzio ostetrico di Arona-Dormelletto;

2) Petrali Pierina: comune di Cannobio;

3) Vada Pierina: consorzio ostetrico di Malesco-Druogno-Re-Villette-Santa Maria Maggiore;

4) Marchini Rosy: consorzio ostetrico di Cambiasca-Aurano-Intragna-Caprezzo-Miazzina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 14 febbraio 1969

Il medico provinciale: CATANIA

(1842)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.